

UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capitolato Speciale D'Oneri (C.S.A.) della fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze connesse all'Ufficio di Presidenza, Consiglio Comunale, Gruppi Consiliari.

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il minor prezzo applicando i prezzi unitari.

Art. 1

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario come appresso specificato nell'allegato.

Per particolari esigenze potrà essere richiesta una diversa tipologia del materiale e, in tal caso, la scelta verrà operata sulla gamma dei prodotti commercializzati dalla ditta.

Art. 2

NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato d'Oneri;
- dalle norme contenute nel vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;
- dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di Contabilità Generale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n°44 del 13.03.2001;

Le forniture saranno effettuate a seguito di ordinativi dell'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale e dovranno indicare la quantità e la tipologia della fornitura.

Art. 3

MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura del materiale igienico sanitario dovrà essere predisposto a cura e spesa della ditta appaltatrice e consegnato dove richiesto dall'Ente appaltante.

La richiesta dovrà essere evasa non oltre le quarantotto dal ricevimento dell'ordinativo;

Art. 4

VERIFICHE

All'Amministrazione appaltante è riconosciuto il diritto di far controllare la qualità dei prodotti forniti.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze, imperfezioni o difformità nelle lavorazioni rispetto alle caratteristiche dell'offerta, l'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del materiale a cura e spese della Ditta appaltatrice.

Art. 5

CORRISPETTIVO

L'importo della fornitura è pari a **€ 13.000,00 oltre Iva.**

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Il pagamento della prestazione del servizio di che trattasi verrà effettuato entro il termine di 60 giorni (art.4, comma 4, del D. lgs. N. 231/2002) oltre un termine pari a 30 giorni per l'accertamento della conformità delle merci e dei servizi alle previsioni contrattuali dalla ricezione della singola fattura dopo che il servizio di che trattasi è stata eseguito.

La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve fare espresso riferimento all'ordinativo. Sulla stessa, inoltre, dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione di aggiudicazione ai sensi del D.lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri è obbligata:

- a) ad effettuare la consegna del materiale oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- b) alla consegna del materiale in perfetto stato e pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, nonché l'assenza da imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
- c) a porre in essere con tempestività ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti, imperfezioni o difformità nel materiale oggetto di fornitura;

- d) ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa rifiutata dall'Ente;
- e) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;

Art. 7

PENALITA'

A carico dell'impresa appaltatrice è prevista l'applicazione di penalità nei casi sottoelencati:

- a) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o parte della fornitura verrà applicata una penalità del 20% dell'importo della prestazione richiesta; Qualora il ritardo concerna due successive forniture, l'Amministrazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto previa contestazione con lettera raccomandata;
- b) Nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'impresa ad assicurare la fornitura, oppure nell'ipotesi di rifiuto della fornitura, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte per cui l'impresa è tenuta al pagamento della eventuale maggiore spesa che l'Ente dovesse sostenere per l'affidamento della fornitura dei prodotti oggetto del contratto, ad altra impresa; fermo restando il diritto dell'Amministrazione appaltante nei casi di cui sopra evidenziati di rivalersi anche su eventuali crediti.

Art. 8

SUBAPPALTO

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione in subappalto della fornitura disciplinata dal presente C.S.A.

E, altresì, vietato il rinnovo tacito dell'appalto relativo alla fornitura di cui trattasi.

Art. 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, la competenza è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Palermo.

Per accettazione
